

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2680 del 02/08/2016
Oggetto	AUA - DITTA CALLARI DI CAVALLARI DEBORA & C. SAS NEL COMUNE DI COMACCHIO - ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2742 del 02/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno due AGOSTO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 1667/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società “Cavallari di Cavallari Debora & C. s.a.s.” con sede legale ed impianto nel Comune di Comacchio, località San Giuseppe, via Romea n. 62 - Protocollo istanza del S.U.A.P. del Comune di Comacchio n. 61388 del 23.11.2015. Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio dell’attività di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 23.11.2015, trasmessa dal S.U.A.P. di Comacchio, assunta al P.G. della Provincia il 15.12.2015 con il n. 83238, presentata dalla Società “Cavallari di Cavallari Debora & C. s.a.s.”, nella persona di Cavallari Debora in qualità di Socio Accomandatario, con sede legale ed impianto nel Comune di Comacchio, località San Giuseppe, via Romea n. 62, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l’impianto di cui sopra effettua l’attività di commercio al dettaglio di carburante ed autolavaggio;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società “Cavallari di Cavallari Debora & C. s.a.s.” per rinnovo delle autorizzazioni allo scarico sia di acque reflue industriali (atto del Comune prot. n. 26312 del 30.05.2013) sia di acque reflue civili e dilavamento (atto del Comune prot. n. 25219 del 14.06.2012);
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

- Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Considerato che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per l’impianto in oggetto, è regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicati:
 - scarico di acque reflue industriali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto del Comune n°26312 del 30.05.2013;
- Vista la nota del SUAP di Comacchio (assunata al PG di ArpaE n. 5168 del 24.05.2016) con la quale si concede alla società “Cavallari di Cavallari Debora & C. s.a.s.” la proroga alla presentazione della documentazione integrativa richiesta dal CADF fino alla data improcrastinabile del 30.06.2016;
- Vista la nota del S.U.A.P. del Comune di Comacchio (assunta al P.G. di ArpaE n. 7849/2016) contenente i seguenti Pareri:
 - del Settore IV del Comune di Comacchio, espresso con nota prot. n. 254 del 05.01.2016, che comunica la presa d'atto dell'attestazione della ditta “Cavallari di Cavallari Debora & C. s.a.s.” nella quale si dichiara che “la messa in funzione delle sorgenti sonore previste per l'esercizio dell'attività non produrrà il superamento dei valori di emissione di rumore previsti dalla normativa vigente ;
 - della società CADF S.p.A., espresso con nota prot. n. 17991 del 18.07.2016, per lo scarico di acque reflue industriali, costituite da acque reflue domestiche, acque di prima pioggia e produttive derivanti dall'autolavaggio;
- Visto che lo scarico in subirrigazione, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A”, derivante dalla raccolta delle acque di seconda pioggia, non è

soggetto a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 e non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;

- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;
- Dato atto che con il presente provvedimento, vi sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio alla Società "Cavallari di Cavallari Debora & C. s.a.s.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Comacchio, località San Giuseppe, via Romea n. 62, codice fiscale e P.IVA 01739150389 per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio.

1. Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue industriali (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), di acque reflue domestiche e meteoriche nella pubblica fognatura di via Re di Puglia n. 72, località San Giuseppe, nel Comune di Comacchio è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – rete fognaria.
2. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – rete fognaria.
3. Lo scarico di acque di acque reflue industriali, derivanti dall'autolavaggio, deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B", ed il controllo avverrà nel pozzetto di ispezione e campionamento, posto a valle del depuratore lavaggio,

indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – rete fognaria.

4. Lo scarico di acque di prime piogge in uscita dall'impianto di trattamento delle acque di piazzale deve rispettare i limiti di accettabilità della tabella di regolamento CADF limitatamente ai parametri solidi sospesi totali con limite ridotto a 200 mg/lit ed idrocarburi con limite 10 mg/lit nel pozzetto di campionamento ubicato subito a valle del sistema di depurazione.
5. I pozzetti di campionamento (acque reflue industriali e prime piogge) devono essere identificati mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.
6. E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli autorizzati.
7. E' vietato immettere in fognatura pubblica materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
8. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.
9. Il legale Rappresentante ha l'obbligo di denunciare alla società C.A.D.F. S.p.A., entro il 31 di gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione. Per l'omissione o il ritardo della denuncia e/o del pagamento della tariffa, verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura.
10. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite dalla società C.A.D.F. S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione ai suddetti scarichi autorizzati.

Si precisa inoltre che:

- Alla società C.A.D.F. S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio, il seguente titolo abilitativo in materia ambientale;

- scarico di acque reflue industriali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto del Comune di Comacchio n. 26312 del 30.05.2013;

Il Comune provvederà, contestualmente al rilascio del presente provvedimento, a revocare il titolo abilitativo in materia ambientale di propria competenza n. 26312 del 30.05.2013

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Comacchio una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Comacchio, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Settore IV del Comune di Comacchio ed alla società CADF S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Comacchio.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.